



STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

“Dr. Giovanni Palatucci”

ultimo Questore di Fiume italiana

ODV Roma - Italia

Art. 1

Costituzione

1. È costituita l'associazione di volontariato denominata **“Associazione Nazionale Dr. Giovanni Palatucci Funzionario di Polizia ODV – Roma- Italia”**, qui di seguito detta “Associazione”.
2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2

Sede e recapiti

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Roma, via Panisperna n.200, cap. 00184 – Roma, presso il Ministero dell'Interno – Ufficio Coordinamento e Pianificazione Forze di Polizia – Palazzo Cimarra.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite ulteriori sedi secondarie e locali dislocate sul territorio nazionale.

Art. 3

Caratteristiche e Utilizzo del Logo

1. Il logo in uso all'Associazione, di cui ne è riportata una copia, è di seguito descritto.

Una struttura tonda bordata color oro con al centro la foto del Dr. Giovanni PALATUCCI color seppia antichizzato; in una cornice a sfondo bianco è inscritto il nome "*Dr. Giovanni Palatucci*" in italiano sulla parte basse ed in ebraico sulla parte alta. Al lato del nome sono riportate la data di nascita e del decesso, rispettivamente a sinistra "**31 Maggio 1909**" ed a destra "**10 febbraio 1945**"; il font usato è *Times New Roman*. Infine, all'esterno della struttura tonda bordata color oro vi è inserito la dicitura "Associazione Nazionale Dr. Giovanni Palatucci Funzionario di Polizia".

2. L'Associazione è il titolare del Logo della stessa e ha la facoltà d'uso in via esclusiva. Il titolare ha il diritto di vietarne l'uso salvo il proprio consenso.

E' vietato, altresì, l'uso di loghi riportanti segni identici o simili al logo registrato.

L'uso del Logo per i fini associativi deve avvenire previa autorizzazione inviata per iscritto alla segreteria dell'Associazione.

L'uso indebito del Logo da parte dei soci consterà la decadenza immediata da Socio (articolo 8 dello Statuto).

3. L'Associazione si riserva di adire le vie legali per tutelare gli interessi associativi ed eventuali danni di immagine.

Art. 4

Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 5

Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo particolare delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 166/2016 e succ.mod., o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- v) *promozione e cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.*

L'Associazione, in particolare, ha lo scopo di promuovere e illustrare la figura del Dott. Giovanni Palatucci, Funzionario di Polizia il quale, Reggente la Questura di Fiume, negli anni dal 1939 al 1944, si prodigò per salvare migliaia di cittadini ebrei e di altre nazionalità, vittime delle leggi razziali dell'epoca ed altrimenti destinati ad essere deportati. Lui stesso, scoperto ed arrestato dai nazisti, fu prima recluso nel carcere del Coroneo di Trieste e successivamente deportato nel campo di sterminio di **Dachau**, ove morì nel febbraio del 1945. L'opera del Palatucci ha assunto un altissimo valore morale tanto che gli è stato riconosciuto dallo Stato di Israele il titolo di "Giusto tra le Nazioni", medaglia d'oro al valor civile dallo Stato italiano ed è tuttora in corso il processo di canonizzazione presso lo Stato Vaticano. L'Associazione, pertanto, persegue le finalità di interesse generale sopra citate in onore ed in memoria del **Dr. Giovanni Palatucci**, il cui insegnamento deve guidare i volontari dell'Associazione nella loro opera quotidiana, finalizzata ad aiutare i più bisognosi, alla luce di quei principi per i quali il Dott. Palatucci non ha esitato a sacrificare il bene più grande e prezioso: la vita.

Ciò premesso:

L'associazione persegue le attività di interesse generale sopra specificate mediante:

- a) *l'istituzione di comitati di raccolta fondi da destinare all'acquisto di beni e generi alimentari da distribuire gratuitamente ai poveri e ai bisognosi.*
- b) *l'istituzione di borse di studio o premi o riconoscimenti vari, riservate agli studenti della scuola medie superiore, per lo studente che si distinguerà per aver meglio descritto il valoroso sacrificio del Dr. Palatucci.*
- c) *L'organizzazione di eventi e convegni in memoria del Dr. Palatucci, per ricordare le gesta dell'eroico funzionario di Polizia.*
- d) *La formazione di personale impegnato nelle specifiche attività di interesse dell'Associazione.*
- e) *La stampa in forma diretta di brochure divulgative, pubblicazioni, volantini, attestati, calendari, stendardi, ed altra produzione di materiale tipografico collegate alle finalità dell'associazione.*

3 L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

6. L'Associazione prevede il rilascio di attestazioni e certificazioni utili per il riconoscimento dei crediti formativi per coloro che svolgono attività di volontariato nelle modalità e finalità proprie dell'Associazione stessa.

Art. 6

Associati

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividono, in modo espresso, gli scopi di cui al precedente articolo e che intendano partecipare alle attività con la loro opera, competenza e conoscenza. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, previa domanda scritta, saranno ammessi dal Consiglio Direttivo e avranno, successivamente, versato la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

3. Nella domanda di ammissione l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La delibera di ammissione o non ammissione deve essere immediatamente comunicata all'interessato e, in caso di ammissione, annotata nel libro degli associati.

4. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, darne motivata comunicazione all'interessato il quale, entro 60 giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che, se non appositamente convocata, delibererà alla prima riunione successiva. La stessa decisione sarà immediatamente comunicata all'interessato se non presente all'assemblea (a mezzo pec o raccomandata).

5. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 7

Diritti e doveri degli associati

1. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

3. Gli associati hanno, altresì, il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto e di essere rappresentati o rappresentare per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

4. Tutti gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

5. Tutti gli associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6. Non è ammesso, per tutti i soci, stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al socio possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo, previa autorizzazione dello stesso Consiglio.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. L'assicurazione sarà a carico dell'Associazione previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 8

Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- **Decesso;**
- **Dimissioni:** Ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- **Decadenza:** La decadenza viene dichiarata trascorsi tre mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- **Esclusione:** la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, nonché atti che non rispecchiano i principi di onorabilità e moralità dell'Associazione. La segnalazione della violazione, inadempienza o mancanza deve essere immediatamente comunicata al Consiglio Direttivo che, entro 30 gg. dalla segnalazione, delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata o pec all'interessato. L'interessato potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
- L'**esclusione** determinano l'impossibilità di iscriversi nuovamente all'Associazione.

Art. 9

Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo (*eventuale*).

2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte dagli Associati e hanno durata quinquennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

3. Come previsto dall'art.7, i volontari, iscritti nell'apposito registro dei volontari che svolgono attività in modo occasionale non possono essere retribuiti, ma possono ricevere il solo rimborso spese (tale rimborso spese può essere documentato o soggetto ad autocertificazione, sempre nella misura non superiore ai 10 euro al giorno per un massimo di 150 al mese, sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario).

Art. 10

Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti i soci a far data dalla delibera di ammissione del Consiglio Direttivo di cui all'art.6, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero e l'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.
L'Assemblea ha inoltre il compito di:
- g) approvare le modifiche allo statuto dell'Associazione;
- h) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio ordinario in merito al mancato accoglimento della sua domanda di ammissione di cui all'art. 6 del presente statuto;
- i) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione del socio ai sensi dell'art. 8 del presente statuto;

j) deliberare sulla fusione, scissione, trasformazione o scioglimento dell'Associazione;

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11

Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati, secondo le regole stabilite sul diritto di voto e deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati ; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante lettera raccomandata, fax, PEC, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il già menzionato termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (ordine del giorno).

Art. 12

Validità dell'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente. Se entrambi assenti, l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. I verbali possono essere visionati solo ed esclusivamente presso la sede legale dell'Associazione.

6. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di **video conferenza** o **audio conferenza** od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 13

Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto, sempre in numero dispari di componenti, da un minimo di **3** (tre) membri ad un massimo di **9** (nove) membri.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, due Vicepresidenti e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere - scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 14

Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per predisporre il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta a mezzo mail da inviarsi almeno **7** (sette) giorni prima della data fissata per la riunione dell'Associazione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare. Non sono ammesse deleghe.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente più anziano. Se sono assenti entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. E' ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di *video conferenza* o *audio conferenza* od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l'Assemblea degli associati.

Art. 15

Attribuzioni del Consiglio Direttivo e validità delle delibere

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:
 - a) eleggere, al proprio interno, il Presidente il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere approvato dall'Assemblea con maggioranza ordinaria;
 - f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - i) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 7;
 - j) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il Presidente, in casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Direttivo con obbligo di riferirne al Direttivo per approvazione;
 - k) istituire sedi operative in Italia, nominando il/i relativo/i responsabile/i, delegando al Presidente o ad altri membri poteri di controllo sulle attività delle stesse.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 16

Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura.Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva, per l'approvazione.
7. Il Vicepresidente più anziano sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 17

Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il *Segretario* ed il *Tesoriere* affiancano il Presidente e il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle sue funzioni.
2. *Al Segretario compete:*
 - la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.
3. *Al Tesoriere spetta il compito di:*
 - tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - predisporre il bilancio dell'Associazione;
 - predisporre l'inventario dei beni dell'Associazione.

Art. 18

Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.
Il componente dell'Organo dura in carica cinque anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo alla loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 19

Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
 - *libro degli associati;*
 - *registro dei volontari;*
 - *libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;*
 - *libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;*
 - *registro contabile;*
 - *registro dell'inventario.*
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di consultare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo. *Le spese per l'estrazione di copie di atti o documenti, sono a carico del richiedente.*

Art. 20

Risorse economiche

- 1.** Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - a) quote associative;
 - b) erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g) rendite patrimoniali;
 - h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.
- 2.** È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 3.** Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21

Esercizio finanziario

- 1.** L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2.** Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
- 3.** Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 22

Beni

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati.
2. I beni collocati nella sede dell'Associazione sono elencati, altresì, nel registro di cui all'art. 19 comma 1, depositato presso la sede dell'Associazione.

Art. 23

Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 12, comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 24

Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), e in quanto compatibile, dalle norme del Codice civile.

Il presente statuto si compone di nr.24 articoli e di nr. 13 pagine.

Roma,

Approvato dall'assemblea in data 16 dicembre 2023

Il Presidente

Roberto De Odorico

